



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## ERRATA CORRIGE

### ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 2017 N.147 “BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E BILANCI PLURIENNALI 2018/2020”

A causa di errore materiale intervenuto nella stesura del progetto di legge - così come evidenziato con nota della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio in data 8 gennaio 2018 (Prot.n.2207) - all'articolo 83, comma 1, lettera f), della Legge 21 dicembre 2017 n.147 “Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2018 e bilanci pluriennali 2018/2020”, nel quale è contenuto l'elenco dei soggetti che ricoprono cariche all'interno delle società e di cui - nel registro pubblico delle stesse - devono essere indicate le generalità, è stata riportata, dopo la parola “nominati”, l'espressione “dai liquidatori” anziché l'espressione “dei liquidatori”, la quale, per una maggiore chiarezza, deve altresì essere preceduta dalla necessaria virgola. Tali soggetti rientrano nell'elencazione in quanto, nel caso di liquidazione di una società, ricoprono un incarico ben preciso e previsto per legge.

La formulazione corretta del suddetto comma 1, lettera f), dell'articolo 83 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 è pertanto la seguente:

- “f) generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati, **dei liquidatori**, con la determinazione dei relativi poteri;”.

---

Sempre a seguito di errore materiale nella stesura del progetto di legge, al comma 7 del medesimo articolo 83 della suddetta legge, è stata indicata l'abrogazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, anziché dell'articolo 20, commi 4 e 5 della Legge n.47/2006. L'abrogazione dell'articolo 20, commi 4 e 5 si rende necessaria in conseguenza dell'introduzione del comma 3 bis all'articolo 6 della Legge n.47/2006, come inserito dal comma 3 dell'articolo 83 della Legge n.147/2017, che prevede il ricorso avverso il diniego di iscrizione secondo le modalità previste dalla Legge n.68/1989. Abrogando infatti il controllo formale del Cancelliere e pertanto qualsiasi ruolo precedentemente svolto dallo stesso in ambito societario, non è più necessaria la previsione del ricorso al Commissario della Legge avverso il procedimento di diniego di iscrizione dello stesso previsto dall'articolo 20, commi 4 e 5.

Anche per quanto riguarda l'abrogazione dell'articolo 22, comma 1, la stessa deve essere riferita solo al secondo periodo e cioè all'attività del Cancelliere, mentre la parte indicata nel primo periodo, che riguarda le formalità del notaio, non è oggetto di abrogazione.

La formulazione corretta del suddetto comma 7 dell'articolo 83 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 è pertanto la seguente:

“7. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, punti 6) e 12), l'articolo **20**, commi 4 e 5, e l'articolo 22, comma 1, **secondo periodo**, della Legge n.47/2006 e successive modifiche.”.

*San Marino, addì 15 gennaio 2018/1717 d.F.R*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Guerrino Zanotti*